

OGGETTO:

EDILIZIA ABITATIVA: L.P. 7 novembre 2005, n. 15. Integrazione delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1677 del 3 luglio 2009 e 1787 del 17 luglio 2009. Adeguamento del reddito di riferimento dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF) all'indicizzazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per la determinazione dell'indicatore ICEF per l'edilizia abitativa pubblica.

Il Relatore comunica:

la Provincia autonoma di Trento utilizza da tempo un proprio indicatore per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi, previsto dall'articolo della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e disciplinato da ultimo con deliberazione 29 giugno 2015, n. 1076, della Giunta provinciale.

Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), l'articolo 21, comma 1, dell'allegato della citata deliberazione n. 1076 del 2015 della Giunta provinciale dispone che il "reddito e il patrimonio normalizzati" sono ottenuti dividendo sia il reddito netto che il patrimonio convertito in reddito equivalente del nucleo familiare da valutare per il "reddito di riferimento" e divisi per la scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare, arrotondati ad uno se il risultato della divisione è maggiore di uno.

Con deliberazione 3 luglio 2009, n. 1677, la Giunta provinciale ha approvato le modalità di determinazione dell'ICEF in materia di edilizia pubblica, in attuazione di quanto previsto dall'Allegato 1) al decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg., sostituito dal decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg., rinviando a successivo provvedimento l'individuazione degli elementi necessari al calcolo dell'ICEF per l'accesso alle agevolazioni.

Con deliberazione 17 luglio 2009, n. 1787, la Giunta provinciale ha integrato le disposizioni per la determinazione dell'indicatore ICEF per l'edilizia abitativa pubblica con la parte riguardante le modalità di definizione dell'ICEF per l'accesso alle agevolazioni.

Nel corso della presente legislatura, il Consiglio provinciale ha approvato l'ordine del giorno n. 135 avente ad oggetto l'adeguamento del reddito di riferimento per la determinazione dell'ICEF all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, impegnando la Giunta provinciale ad adeguare detto reddito relativamente all'accesso degli alloggi sociali, per la determinazione dei relativi canoni nonché per la determinazione del contributo all'affitto di alloggi locati sul libero mercato.

In questi mesi, le Organizzazioni sindacali hanno manifestato, nel corso di alcuni incontri, l'esigenza di procedere all'adeguamento del reddito di riferimento ICEF in materia di edilizia abitativa pubblica.

L'articolo 21, comma 3, dell'Allegato della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 del 2015, dispone che il reddito di riferimento per il calcolo del reddito e del patrimonio normalizzati è pari ad euro 50.000,00 e che le politiche di settore possono individuare un reddito di riferimento diverso in relazione al valore del reddito equivalente fissato quale limite di esclusione dagli interventi. Il successivo comma 4 prevede che il reddito di riferimento può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del comitato di cui all'articolo 26 del medesimo Allegato, contestualmente alla manovra di bilancio annuale tenuto conto delle dinamiche inflazionistiche, delle politiche tariffarie e dei livelli di copertura dei servizi. L'articolo 28 del citato Allegato dispone che gli importi previsti dall'Allegato possono essere adeguati dalla Giunta provinciale in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

L'Allegato 1, punti 2 e 3, del citato decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011, prevedono, ai fini della determinazione dell'ICEF per l'accesso e il mantenimento dei benefici di cui alla legge provinciale n. 15 del 2005 e per il calcolo del canone sostenibile, che l'indicatore possa essere integrato con ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e patrimonio individuati con deliberazione della Giunta provinciale previo parere della competente Commissione consiliare e previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali. Per quanto riguarda l'accesso agli alloggi a canone moderato, l'articolo 38, comma 2, lettera a) del citato decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. dispone che l'ICEF è determinato con le modalità stabilite dall'allegato 1, punto 2, del medesimo decreto.

Considerati gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come indicati nel Bollettino "Comunicazioni Prezzi" n. 10 del mese di ottobre 2017 – Foglio 1, dell'Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT, ex Servizio Statistica), si ritiene, al fine di tutelare il potere di acquisto dei potenziali beneficiari delle politiche abitative pubbliche, di procedere all'aggiornamento del reddito di riferimento nella misura della variazione tendenziale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), del mese di settembre 2017, e comunque in misura non superiore all'uno per cento (1%), per gli interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica indicati nel dispositivo con le decorrenze ivi riportate.

La competente Commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso nella seduta di data il prescritto parere favorevole ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso nella seduta di data il parere favorevole preordinato al perfezionamento dell'intesa in senso favorevole.

Con nota prot. nr. 491841 del 12 settembre 2017, il Servizio Autonomie locali ha richiesto all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa l'attivazione del Comitato di cui all'art. 26 dell'Allegato della citata deliberazione n.

1076 del 2015, ai fini della valutazione dell'adeguamento del reddito di riferimento nella misura dell'1% in materia di edilizia abitativa pubblica. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ha dato riscontro positivo con propria nota prot. nr. ...

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 15 novembre 2005, n. 15 e il relativo regolamento di esecuzione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il parere favorevole dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa prot. n. del ;
- visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali prot. n. di del ;
- visto il parere favorevole della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale nella seduta del ;

a voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) di adeguare il reddito di riferimento, di cui all'articolo 21 comma 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1076/2015, per la determinazione dell'indicatore ICEF in materia di edilizia abitativa pubblica nella misura della variazione tendenziale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) del mese di settembre 2017 e comunque in misura non superiore all'uno per cento (1%);
- 2) di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1) si applicano:
 - a) per le domande presentate dal primo luglio 2018 per l'accesso agli alloggi di edilizia abitativa pubblica;
 - b) per le domande presentate dal primo luglio 2018 per il contributo all'affitto degli alloggi locati sul libero mercato;
 - c) per le domande presentate dal primo luglio 2018 per alloggi a canone moderato;
 - d) dal primo gennaio 2018 per il calcolo dei dei canoni sostenibili degli inquilini ITEA;
 - e) per le domande di "ICEF Provvisorio" di cui all'art. 19 comma 3 del DPP 17-75/Leg del 12 dicembre 2011 presentate dal primo gennaio 2018;

- 3) di dare atto che alle minori entrate derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con il bilancio di ITEA S.p.A.;
- 4) di dare, infine, atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale nei tempi e modi consentiti dalla Legge.

LZ/DAS